



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E
DELLA QUALITÀ
SAQ X

Roma,

Regioni e Province Autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

ICQRF
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA

PEMAC IV
Via dell'Arte 16
00144 ROMA

FEDERBIO
Piazza dei Martiri, 1
40121 Bologna

AIAB
Via Piave, 14
00187 ROMA

Codex srl
Via Don Milani n.4
95048 - Scordia (CT)

ABCERT Srl
via Enzenberg 38
39018 Terlano (BZ)

Associazione Piscicoltori Italiani
Via del Perlar 37/a
37135 Verona

LegaPesca
Via Guattani, 9
00161 Roma

AGCI-Agrital
Via A. Bargoni, 78
00153 ROMA

Federcoopescas
Via Torino 146
00184 Roma

Oggetto: Percentuale novellame non biologico - Art. 25 *sexies*, par. 3, Reg. (CE) 889/08

Sono pervenuti alla Scrivente alcuni quesiti inerenti la corretta interpretazione dell'articolo 25 *sexies*, par. 3, Reg. (CE) n. 889/08, così come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09. Si ritiene utile, pertanto, comunicare a tutti i soggetti interessati i chiarimenti forniti in proposito dai competenti servizi della Commissione Europea.

In particolare, le espressioni "entro il 31 dicembre 2011", "entro il 31 dicembre 2013" e "entro il 31 dicembre 2015", di cui al citato articolo, devono essere intese come indicazioni temporali "progressive" per l'introduzione delle diverse percentuali di giovanili non biologici in allevamento.

La percentuale massima di novellame non biologico pari all'80 % potrà dunque essere raggiunta progressivamente durante l'anno in corso, mentre il divieto di introdurre il 100 % di novellame non biologico decorrerà in via definitiva a partire dal 1° gennaio 2012.

Il Direttore generale *ad interim*
(Stefano Vaccari)